

Legge sulla tariffa delle dogane (LTD)

del 9 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale^{1,2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1985³,
decreta:

Sezione 1: Principi

Art. 1 Obbligo doganale generale

¹ Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.⁴

² Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.

Art. 2⁵ Computo dei dazi

¹ Se non è prescritta un'altra modalità di misura per la loro imposizione, le merci sono imposte secondo il peso lordo.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare l'imposizione secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.

³ Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l'aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.

RU 1987 1871

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

³ FF 1985 III 327

⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

Sezione 2: Tariffe doganali

Art. 3 Tariffa generale

Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l'aumento.

Art. 4 Tariffa d'uso

¹ Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch'esso può applicare provvisoriamente in virtù dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982⁶ sulle misure economiche esterne.

² Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.

³ Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione per la politica economica:⁷

- a. diminuire adeguatamente le aliquote;
- b. ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci;
- c.⁸ determinare i contingenti doganali.⁹

Art. 5 Tariffa d'esportazione

¹ Le merci non menzionate nella tariffa d'esportazione sono esenti dai dazi d'uscita.

² Se, per effetto di condizioni straordinarie all'estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d'esportazione non siano sufficienti a impedire l'esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un'aliquota.

³ Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d'esportazione non più giustificate dallo stato dell'approvvigionamento del Paese.

⁴ Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l'esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d'esportazione.

⁶ RS 946.201

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 9 dic. 2022 sull'adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843).

⁸ Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 217; FF 1991 I 892).

Sezione 3: Misure straordinarie

Art. 6 Stato di necessità

In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.

Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l'estero

Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all'estero, le relazioni commerciali con l'estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.

Sezione 4: Statistica del commercio esterno¹⁰

Art. 8¹¹

Sull'importazione, l'esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).

Sezione 5: Modifiche della tariffa generale delle dogane decise dal Consiglio federale sulla base di convenzioni internazionali¹²

Art. 9¹³ Modifiche nell'ambito del Sistema armonizzato¹⁴

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell'articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983¹⁵ sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.

¹⁰ Originaria Sez. 5. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

¹¹ Originario art. 10. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).

¹³ Originario art. 11.

¹⁴ Introdotta dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).

¹⁵ RS 0.632.11

² Esso può, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d'uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell'aggravio daziario.

Art. 9a¹⁶ Modifiche convenute nell'ambito dell'OMC

Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein¹⁷ si applica provvisoriamente.

Sezione 6:¹⁸

Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo

Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio

¹ Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell'ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.

² Le autorità incaricate dell'esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.

³ Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all'Ufficio federale dell'agricoltura. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'agricoltura soltanto se a quest'ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.¹⁹

⁴ Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20–22 della legge del 20 aprile 1998²⁰ sull'agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze:

- a. la determinazione di prezzi soglia;
- b. la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell'allegato 2;

¹⁶ Introdotta dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU **1997** 2236; FF **1997** II 1).

¹⁷ La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non è pubblicata né nella RU, né nella RS. Un estratto può essere studiato o richiesto presso l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Direzione generale delle dogane, Tariffa doganale, 3003 Berna (031/322 67 11).

¹⁸ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1826; FF **1994** IV 923).

¹⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁰ RS **910.1**

- c. la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c.²¹

Art. 11 Clausole di salvaguardia

¹ Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.

² In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)²².

³ Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.

Sezione 7:²³

Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane

Art. 12²⁴ Modificazione della tariffa generale

¹ Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all'articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.²⁵

² Le relative ordinanze sono valedoli non oltre l'entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall'Assemblea federale o dal popolo.

Art. 13²⁶ Applicazione temporanea di accordi e altri provvedimenti

¹ Il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale, se:²⁷

- a. applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1);
 b.²⁸ sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4–7 e 9a o in base alla sezione 6;

²¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 3033; FF **1996** IV 1).

²² Nuova espr. giusta il n. I 16 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²³ Originaria Sez. 4.

²⁴ Originario art. 8.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1826; FF **1994** IV 923).

²⁶ Originario art. 9. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1826; FF **1994** IV 923).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4097; FF **2006** 1709).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU **1997** 2236; FF **1997** II 1).

- c. vengono fissati nuovi prezzi soglia;
- d. sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.

² L'Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.

Sezione 8:²⁹ Disposizioni finali

Art. 14³⁰ Commissione per la politica economica

Il Consiglio federale istituisce una Commissione per la politica economica quale organo consultivo.

Art. 15 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie.

² L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini pubblica la tariffa d'uso.³¹

Art. 16 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente

¹ Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.

² La legge federale del 19 giugno 1959³² su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.

Art. 17 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1988³³

²⁹ Originaria Sez. 7. Gli originari art. 12 a 15 diventano art. 14 a 17.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 9 dic. 2022 sull'adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I 17 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

³² [RU 1959 1397]

³³ Art. 1 dell'O del 4 nov. 1987 (RU 1987 2309).

Disposizione finale³⁴

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell'ambito dell'abrogazione della legge sui cereali.

³⁴ N. IV della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1539; FF **1999** 8173).

Allegato I³⁵
(art. 1 cpv. 1)

Tariffa generale: Tariffa doganale svizzera³⁶

- ³⁵ Aggiornato dall'art. 1 delle O del 7 dic. 1987 (RU **1987** 2311), del 29 giu. 1988 (RU **1988** 1067), del 12 dic. 1988 (RU **1989** 139), del 26 apr. 1989 (RU **1989** 1124), del 15 nov. 1989 (RU **1989** 2389), del 17 giu. 1991 (RU **1991** 1599), del 13 mag. 1992 (RU **1992** 1232), dall'art. 1 della LF del 9 ott. 1992 concernente l'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti (RU **1993** 955), dall'art. 1 delle O del 14 giu. 1993 (RU **1993** 2004), del 6 giu. 1994 (RU **1994** 1430), dal n. 19 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993 (RU **1994** 1634), dall'art. 1 delle O del 26 ott. 1994 (RU **1994** 2785), del 17 mag. 1995 (RU **1995** 1829), dagli art. 1 e 2 dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4932), dall'art. 1 dell'O del 29 nov. 1995 (RU **1995** 5366), dall'all. n. 1 della LF del 21 giu. 1996 (RU **1996** 3045), dall'art. 1 dell'O del 2 dic. 1996 (RU **1996** 3310), dall'all. 2 n. 3 della LF del 21 giu. 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RU **1996** 3371), dal n. II della LF del 30 apr. 1997 (RU **1997** 2236), dall'art. 1 delle O del 19 nov. 1997 (RU **1997** 2632, 2633, 2831), del 3 giu. 1998 (RU **1998** 1592), del 7 dic. 1998 (RU **1999** 314), del 14 apr. 1999 (RU **1999** 1514), del 26 mag. 1999 (RU **1999** 1709, 1727), del 3 lug. 2001 (RU **2001** 2091), dall'art. 1 cpv. 2 dell'O del 21 set. 2001 (RU **2001** 2409), dal n. I della LF del 22 dic. 1999 (RU **2002** 3643), dall'art. 1 dell'O del 26 feb. 2003 (RU **2003** 529), dagli art. 1 e 2 dell'O del 22 dic. 2004 (RU **2005** 503), dall'art. 1 delle O del 23 nov. 2005 (RU **2005** 5447), del 1° mar. 2006 (RU **2006** 867), dagli art. 1-3 dell'O del 28 giu. 2006 (RU **2006** 2995), dall'art. 1 delle O del 16 mag. 2007 (RU **2007** 2271), del 8 giu. 2007 (RU **2007** 2885), del 15 giu. 2007 (RU **2007** 2887), dal n. I cpv. 1 dell'O del 27 ott. 2010 (RU **2010** 5057), dagli art. 1 e 2 dell'O del 22 giu. 2011 (RU **2011** 3331), dal n. I cpv. 1 dell'O del 26 ott. 2011 (RU **2011** 5249), dall'art. 1 dell'O del 23 nov. 2011 (RU **2011** 5923), dal n. II della LF del 18 dic. 2015 (RU **2016** 1401), dall'art. 1 delle O del 10 giu. 2016 (RU **2016** 2445), del 29 giu. 2016 (RU **2016** 2647), dal n. II 2 della LF del 30 set. 2016 (RU **2017** 777), dall'art. 1 dell'O del 26 ago. 2020 (RU **2020** 3749), dagli art. 1 e 2 dell'O del 30 giu. 2021 (RU **2021** 445), dal n. 1 della LF del 1° ott. 2021 (RU **2022** 119) e dall'art. 1 dell'O del 15 feb. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 86).
- ³⁶ La Tariffa generale non è pubblicata nella RU. Può essere consultata gratuitamente nel sito Internet dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini all'indirizzo www.bazg.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Riscossione di tributi > Tariffa doganale
Il contenuto dell'ultima modifica è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/86> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 237
(art. 1 cpv. 1 e 10 cpv. 4 lett. b)

Tariffa generale: Contingenti doganali³⁸

³⁷ Aggiornato dall'art. 1 delle O del 7 dic. 1987 (RU **1987** 2311), del 29 giu. 1988 (RU **1988** 1067), del 12 dic. 1988 (RU **1989** 139), del 26 apr. 1989 (RU **1989** 1124), del 15 nov. 1989 (RU **1989** 2389), del 17 giu. 1991 (RU **1991** 1599), del 13 mag. 1992 (RU **1992** 1232), dall'art. 1 della LF del 9 ott. 1992 concernente l'aumento dei dazi all'importazione sui carburanti (RU **1993** 955), dall'art. 1 delle O del 14 giu. 1993 (RU **1993** 2004), del 6 giu. 1994 (RU **1994** 1430), dal n. I 9 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993 (RU **1994** 1634), dall'art. 1 delle O del 26 ott. 1994 (RU **1994** 2785), dagli art. 1 e 2 dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 4932), dall'art. 1 dell'O del 29 nov. 1995 (RU **1995** 5366), dall'all. n. 1 della LF del 21 giu. 1996 (RU **1996** 3045), dal n. II della LF del 30 apr. 1997 (RU **1997** 2236), dall'art. 1 delle O del 3 lug. 2001 (RU **2001** 2091), del 1° mar. 2006 (RU **2006** 867), dagli art. 1-3 dell'O del 28 giu. 2006 (RU **2006** 2995), dagli art. 1 e 2 dell'O del 22 giu. 2011 (RU **2011** 3331), dall'art. 1 delle O del 10 giu. 2016 (RU **2016** 2445), del 26 ago. 2020 (RU **2020** 3749), dagli art. 1 e 2 dell'O del 30 giu. 2021 (RU **2021** 445) e dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2022** 119).

³⁸ La Tariffa generale non è pubblicata nella RU. Può essere consultata gratuitamente nel sito Internet dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini all'indirizzo www.bazg.admin.ch > Documentazione > Basi legali > Riscossione di tributi > Tariffa doganale

